

Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del 18 settembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3

³ Le disposizioni dell'articolo 6^{quater} e dell'articolo 8^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente i 65 anni e le remunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.

Art. 20 cpv. 2

² Le disposizioni dell'articolo 6^{quater} e dell'articolo 19 OAVS³ concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 63 rispettivamente dopo i 65 anni e le remunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.

Art. 22

L'assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell'assicurazione per l'invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d'integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d'integrazione professionale.

Art. 32 cpv. 2

² *Abrogato*

¹ RS 833.11

² RS 831.101; RU 2000 2629

³ RS 831.101; RU 2000 2629

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2299